

Roma, 31 ottobre 2025

Ai dirigenti di tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'Interno

Oggetto: Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato (SLC).

Richiesta di attivazione urgente delle procedure previste dal d.lgs. 81/2008.

L'Accordo quadro europeo dell'8 ottobre 2004 definisce lo stress lavoro-correlato (SLC) come "una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro".

Lo stress lavoro-correlato può pertanto interessare ogni luogo di lavoro e ogni lavoratore, in quanto strettamente connesso con l'organizzazione e l'ambiente lavorativo.

Il d.lgs. 81/2008, in recepimento dell'Accordo europeo, impone al datore di lavoro l'obbligo di valutare e gestire il rischio da SLC al pari di tutti gli altri rischi per la salute e la sicurezza (art. 17).

A tale scopo, la Commissione Consultiva Permanente ha elaborato nel novembre 2010 specifiche Indicazioni per la valutazione del rischio SLC, definendo un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell'obbligo normativo.

Successivamente, il Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del lavoro e ambientale dell'INAIL ha pubblicato nel 2011 - e aggiornato nel 2017 - la Metodologia per la valutazione e gestione del rischio SLC, basata su criteri scientificamente fondati e strumenti validati.

Tale metodologia prevede due fasi:

1. una valutazione preliminare, obbligatoria per tutte le amministrazioni, basata su indicatori oggettivi;
2. una valutazione di approfondimento, da attivare qualora emergano criticità, finalizzata a rilevare la percezione dei lavoratori.

Per agevolare il rispetto di tali obblighi, l'INAIL ha inoltre sviluppato una piattaforma online dedicata alla gestione del rischio SLC.

Risulta a questa organizzazione sindacale che la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato sia stata effettuata solo in un numero molto limitato di uffici, nonostante il significativo peggioramento delle condizioni di lavoro registrato negli ultimi anni.

Tra i principali fattori di rischio che contribuiscono all'aumento dei livelli di stress si segnalano: la riduzione degli organici e un turn-over inadeguato; l'incremento dei carichi di lavoro e delle responsabilità; l'invecchiamento del personale; l'introduzione accelerata di nuove procedure informatizzate, spesso senza un adeguato supporto formativo.

In diversi uffici del Ministero dell'Interno la richiesta di attivare la valutazione del rischio SLC è stata più volte formalmente avanzata, senza che i rispettivi datori di lavoro, individuati ai sensi dell'allegato I del Decreto del Ministro dell'Interno del 7 novembre 2023, abbiano provveduto in merito.

Si ricorda che la mancata valutazione del rischio SLC costituisce violazione dell'art. 55 del d.lgs. 81/2008 e comporta per il datore di lavoro la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o dell'ammenda da 3.071 a 7.862 euro. Non meno rilevanti appaiono le possibili responsabilità di natura contabile, in quanto le eventuali sanzioni ricadono sul bilancio dello Stato (art. 4 del citato Decreto), salvo accertamento di dolo o colpa grave dei soggetti titolari della funzione datoriale o dei loro delegati. Tale condizione potrebbe già configurarsi nei casi in cui la richiesta di valutazione sia stata formalmente presentata e non riscontrata.

Alla luce di quanto sopra esposto:

1. qualora codesto Ufficio avesse già provveduto ad attivare la metodologia prevista dalla normativa vigente per la valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato, il suo dirigente è invitato a notificare (inviando la comprovante documentazione) la scrivente organizzazione sindacale entro e non oltre il 28 novembre 2025;
2. qualora codesto Ufficio non avesse ancora provveduto ad attivare la metodologia prevista dalla normativa vigente per la valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato, il suo dirigente è invitato ad attivarla informando - entro e non oltre il 12 dicembre 2025 la scrivente organizzazione sindacale dell'avvenuto inizio dell'attività.

L'indirizzo PEC al quale indirizzare le informative richieste é: flp_interno@pec.it

In attesa di riscontro, la scrivente organizzazione sindacale fa presente che il proprio "Dipartimento Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro" è disposizione per ogni forma di collaborazione utile a garantire la piena tutela della salute e della dignità dei lavoratori.

Il Coordinatore Generale FLP Interno
Dario Montalbetti

